



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/LEG/cr

Roma, 29 ottobre 2024

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di
Livorno**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. n. 86/2024 – Cancellazione iscritto in pendenza di procedimento penale e non di procedimento disciplinare

Con il Vostro quesito (prot. CNDCEC n. 10012 del 16.09.2024), si evidenzia la situazione di un iscritto a carico del quale risulta un procedimento penale nella fase di indagini preliminari e per il momento nessun procedimento disciplinare aperto, in quanto il Consiglio dell'Ordine non ha ancora trasmesso il fascicolo al Collegio di Disciplina. L'iscritto, nelle more, ha depositato istanza di cancellazione dall'Albo.

Facendo riferimento al PO n. 74/2010 in cui si ritiene che il principio della "... *impossibilità di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare, canonizzato espressamente dall'ordinamento forense ed applicato per analogia da codesto consiglio Nazionale...*", si rappresenta che risulta pubblicata una recente Sentenza emessa dal Consiglio Nazionale Forense n. 95/2024 del 27 marzo 2024, in base alla quale la pendenza di un procedimento penale a carico dell'iscritto non costituisce causa ostativa all'accoglimento dell'istanza di cancellazione presentata dal professionista, qualora non siano contemporaneamente pendenti procedimenti disciplinari aperti a suo carico.

Posta l'applicazione in via analogica a quanto previsto nell'ordinamento forense, come statuito ed applicato nella prassi da codesto Consiglio in assenza di norme precise, alla luce della recente Sentenza emessa dal Consiglio Nazionale Forense, si chiede se sia possibile accogliere l'istanza di cancellazione dall'Albo presentata dall'iscritto in pendenza solo di procedimento penale e non anche di procedimento disciplinare. Si osserva al riguardo quanto segue.

La sentenza n. 95/2024 del 27 marzo 2024 emessa dal Consiglio Nazionale Forense, citata nel quesito in argomento, fa riferimento alla nuova disciplina dell'Ordinamento forense, ovvero alla legge n. 247 del 31 dicembre 2012, rubricata "*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*", che ha apportato diverse modifiche rispetto alla normativa precedente, ovvero al Regio Decreto Legge n. 1578 del 27 novembre 1933.

In particolare, si evidenzia che la Legge n. 247/2012 dispone, all'art. 17, comma 16, che "*Non si può pronunciare la cancellazione dall'albo quando sia in corso un procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'articolo 58*", mentre il riformato R.D.L. n. 1578/1933 stabiliva, all'art. 37, che "*Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare*".

La differenza tra i due articoli è di palese evidenza, posto che la norma attuale dell'ordinamento forense, rispetto a quella precedente, non prevede più il principio dell'impossibilità di cancellazione dell'iscritto in pendenza di procedimento penale, che invece prescriveva l'art. 37 del R.D.L. n. 1578/1933.

Ciò posto, si ritiene inconferente, nel caso di specie, l'applicazione della citata sentenza n. 95/2024 del 27 marzo 2024 del CNF, atteso che nel D.Lgs. n. 139/05 è rinvenibile l'art. 38, comma 3, il quale stabilisce che *"Non è ammesso il trasferimento quando il richiedente si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall'esercizio della professione"*. Il divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare e penale è ricavabile dalla suddetta norma, che non ammette il trasferimento dell'iscritto da un albo all'altro qualora questi sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall'esercizio della professione. Poiché il trasferimento è un procedimento complesso cui afferiscono un procedimento di iscrizione nell'albo di destinazione ed un procedimento di cancellazione dall'albo di provenienza, è di tutta evidenza che affermare il divieto di trasferimento in pendenza di procedimento disciplinare equivale ad affermare necessariamente il divieto di cancellazione dall'albo.

Poiché inoltre, in base a quanto evidenziato nel quesito *de quo*, il procedimento penale riguardante l'iscritto risulta ancora nella fase delle indagini preliminari - la quale potrebbe concludersi con la richiesta, da parte del Pubblico Ministero, di archiviazione del procedimento o con la richiesta di esercitare l'azione penale -, si ritiene che il professionista non possa al momento ancora considerarsi attinto da procedimento penale pendente, posto che il soggetto indagato assume la qualità di imputato solo con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero.

Ciò premesso, si ritiene che non sembrerebbero sussistere, nel caso di specie, motivi ostativi all'eventuale accoglimento dell'istanza di cancellazione presentata dal professionista, stante l'attuale mancata pendenza di procedimento disciplinare e penale nei confronti del medesimo, fermo restando, tuttavia, che tale valutazione spetta esclusivamente al Consiglio dell'Ordine, nell'ambito della propria sfera di autonomia.

Con i migliori saluti

F.to Il Presidente
Elbano de Nuccio